

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 luglio 2020, n. 215

D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 458 ex art. 27 - bis del TUA e di Valutazione di incidenza ex art. 10 co. 3 per il progetto "P.S.R 2014/2020 Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento. Azione 1 "Boschi misti a ciclo illimitato" sito in Altamura località Murge della Crocetta".
Proponente: Az. Agr. La Crocetta S.A.S. SP 238 km 36, 650 SN Altamura (BA)

IL DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VInCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto "*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l'incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti"

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e s.m.i.;

- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 *“Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”*;
- la DGR 24 luglio 2018, n. 1362 *“Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006”*.
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 *“Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale -*
- il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 *“Piano di Tutela delle Acque”*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019 *“Delibera di adozione della proposta di Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque”*;
- Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).*

EVIDENZIATO CHE:

- il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 18/2012, è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale, ex art. 10 co.3 del d.lgs. 152.

CONSIDERATO CHE:

- con nota del 26/08/2019, acquisita al prot. AOO_089/26/08/2019 n. 10214, la Sig.ra Lospalluto Annamaria in qualità di Rappresentante legale della Az. Agr. La Crocetta S.A.S., ha trasmesso allo scrivente Servizio la richiesta per “l’avvio del procedimento per l’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.) relativo alla *“Realizzazione di un bosco misto a ciclo illimitato – PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” – Azione 1 “Boschi misti a ciclo illimitato sito in agro di Altamura Località Murge della Crocetta”* inviando su supporto informatico la documentazione pubblicata sul portale ambientale a far data dal 29/08/2019 comprensiva dello Studio di Impatto Ambientale e di Valutazione di incidenza;
- con nota prot. AOO_089/29/08/2019 n. 10365 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l’avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale, relativa al progetto in oggetto identificato con l’IDVIA 458, invitando le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto, a verificare - nei termini ivi previsti - l’adeguatezza e la completezza della documentazione, comunicando anche alla medesima Autorità Competente l’eventuale richiesta di integrazioni. La medesima comunicazione veniva trasmessa, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11/01/2019 n. 341 al Segretario del Comitato Reg.le VIA per gli adempimenti ivi previsti;
- in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11/01/2019 n. 341, il Comitato Reg.le VIA ha valutato la documentazione agli atti al fine di verificarne l’adeguatezza e la completezza, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 27-bis co. 3 del d.l.gs 152/2006 e smi, e ha rilasciato relativo parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/22/10/2019 n. 12913;

- con nota prot. n. AOO_089/07/11/2019 n. 13561 il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia trasmetteva il parere reso dal Comitato Reg.le VIA unitamente alla convocazione della Conferenza di servizi istruttoria per il giorno 20/11/2019 che andava deserta per la mancata partecipazione dei convocati;
- con nota acquisita del 28/11/2019 agli atti con prot. n. AOO_089/02/12/2019 n. 14849 il proponente trasmetteva le proprie osservazioni al parere del Comitato regionale per la VIA di cui alla nota prot. n. 12913/2019;
- nella seduta del 20.05.2020, con parere acquisito al prot. n. AOO_089/20/05/2020 n. 6284, il Comitato Reg.le VIA - esaminata tutta la documentazione agli atti come integrata in ultimo con trasmissione del Proponente acquisita al prot. n. 14849/2019, ha espresso le proprie valutazioni tecniche finali.
- con nota prot. AOO_089/08/06/2020 n. 6925, il Servizio VIA e VINCA ha trasmesso il parere del Comitato Reg.le VIA e ha comunicato quanto previsto dall'art. 10-bis *"Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza"* della L. 241/1990 e smi, cui non ha fatto seguito alcun riscontro del Proponente.

RILEVATO CHE:

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.3 del TUA *"Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri"* sono stati *"tempestivamente pubblicati"* sul sito web *"Il Portale Ambientale della Regione Puglia"*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 è stata dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web *"Il Portale Ambientale della Regione Puglia"* - Sezione *"Avviso al Pubblico"*.

VISTI:

- l'art.5 co.1 lett.o) del TUA: *"provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere"*;
- l'art.25 co.1 del TUA: *"L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo."*;
- l'art.25 co.3 del TUA: *"Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione."*;
- l'art.25 co.4 del TUA: *"Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:*
 - a) *le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;*
 - b) *le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;*

c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali."

- l'art.10 co.3 del TUA: *"La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale."*;
- l'art. 5 co.1 della L.R. 11/2001: *"Le procedure di V.I.A. hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale dell'opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione dell'opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi"*;
- l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e smi: *"Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito "Comitato", quale organo tecnico-consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti."*;
- l'art.28 co.1 bis lett.a) della L.R. 11/2001 e smi: *"Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni: a) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori intermedi, nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge;"*;
- l'art.3 del R.R.07/2018: *"Il Comitato svolge le funzioni di cui all'art. 28, comma 1-bis della legge regionale n. 11/2001 e s.m.i. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di particolare necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti."*;
- l'art.4 co.1 del R.R.07/2018: *"I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla funzioni di cui all'art. 3 e, in modo esemplificativo, comprendono: l'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo pubblicata sul portale ambientale regionale; ... (omissis)..."*;
- l'art. 2 della L.241/1990 *"Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso"*.

VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.

TENUTO DEBITAMENTE CONTO:

- dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
- dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma dell'art.24 del TUA.

PRESO ATTO:

1. del parere del Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.

AOO_089/6284 del 20.05.2020, nelle cui conclusioni - per le motivazioni e considerazioni riportate nel paragrafo "Valutazioni" è riportato che "gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi":

2. del parere di Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, prot. n. 656 del 10/02/2020, con cui è stato confermato il parere negativo già reso con nota prot. n. 5182/2019;
3. del parere di ARPA Puglia DAP di Bari, prot. 0031253 - 32 - 20/05/2020 nel quale si evidenzia conclusivamente che "non sia stato fornito un riscontro soddisfacente a tutte le richieste di integrazione";
4. di tutti i contributi istruttori/pareri/osservazioni pervenuti ed acquisiti agli atti del procedimento, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento in epigrafe;
- contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull'esercizio del progetto;
- l'attività istruttoria di coordinamento svolta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia;

RITENUTO CHE, attese le scansioni procedurali svolte, sussistano i presupposti per procedere all'adozione del provvedimento espresso ex art.2 co.1 della L.241/1990 e smi, conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento IDVIA 458 ex art. 27 - bis del TUA e di Valutazione di incidenza ex art. 10 co. 3 del TUA, inerente al progetto in oggetto, proposto dalla società Az. Agr. La Crocetta S.A.S., in qualità di Proponente.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell'art. 2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia

DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;

- di **adottare Provvedimento di VIA con esito negativo**, per il progetto presentato da Az. Agr. La Crocetta S.A.S. SP 238 km 36, 650 SN Altamura (BA), con istanza del 26/08/2019, acquisita al prot. AOO_089/26/08/2019 n. 10214, identificato dall'IDVIA 458, avente ad oggetto *"P.S.R 2014/2020 Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento. Azione 1 "Boschi misti a ciclo illimitato", esprimendo la conclusione che gli impatti ambientali ad esso attribuibili siano tali da indurre effetti significativi e negativi, diretti ed indiretti, sui fattori di cui all'art. 5 co.1 lett.c) del TUA, con particolare riferimento a biodiversità, territorio, suolo, acqua paesaggio, nonché ad esso siano imputabili incidenze significative negative dirette o indirette sul sito comunitario IT9120007 "Murgia Alta";*
- **Costituisce parte integrante del presente provvedimento il seguente allegato:**
 - o Allegato: "Parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/6284 del 20.05.2020"

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 9 pagine compresa la presente, più l'Allegato 1 composto da n.11 pagine, per complessive 20 pagine, ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento,

- a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, per gli adempimenti conseguenti il procedimento ex art. 27 - bis del TUA;
- b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e) sarà pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
Dott.ssa Mariangela Lomastro



Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
AOO_089/PROT
20/05/2020 - 00006284
Prot.: Ingresso - Registro: Protocollo Generale

SEDE

Parere espresso nella seduta del 20/05/2020 - Parere definitivo.

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Parere definitivo

art. 27-bis co.5 del d. lgs. 152/2006 e smi

Procedimento: ID VIA 458: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
 VInCA: NO SI SIC IT9120007 "Murgia Alta"
 Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto: ID VIA 458 -PAUR - Sostegno alla forestazione/all'imboschimento. Azione 1 Boschi misti a ciclo illimitato sito in agro di Altamura Località Murge della Crocetta (BA).

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IVc. 1 lett b)
 L.R. 11/2001 e smi Elenco Blett. B2.b)

Autorità Comp. Regione Puglia, ex L.r. 18/2012

Proponente: Az. Agr. La Crocetta S.A.S.
 SP 238 km 36, 650 SN Altamura (BA)

Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia", <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, sono di seguito elencati:

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 29/08/2019:

COMPATIBILITA' IDRAULICA

- Atti amministrativi, Dichiarazioni;
- Documenti identità;
- Elaborati tecnici;
- Relazione di compatibilità idrologica - idraulica;

COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

- Atti amministrativi, Dichiarazioni;
- Documenti identità;
- Elaborati tecnici (allegato fotografico, allegato cartografico Formulario computo interventi, Relazione tecnica analitica);
- pprr (Estratto elab. C 2; Istanza valutazione compatibilità paesaggistica; Stralcio Sez. C2 Elab5);

PAUR

- Atti amministrativi, Dichiarazioni;



- Documenti identità;
- Elaborati tecnici
- Pagamento oneri;
- Autorizzazione Ambientale
- Certificato trasmissione per pubblicazione su BURP;
- Comunicazione Avviso pubblico portale regionale;
- pubblicazione burp;

Regione Puglia

Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT

20/05/2020 - 00006284

Prot.: Ingresso - Registro - Protocollo Generale

VINCA

- Sintesi non tecnica SIA;
- Studio di Impatto Ambientale;
- Atti amministrativi, Dichiarazioni;
- Documenti identità;
- Elaborati tecnici
- Pagamento oneri;
- Dichiarazione competenze tecnico;
- Dichiarazione marca da bollo;
- Format_propONENTE DGR1362 2018;
- Mod VINCA 1 istanza DGR 1362;
- Mod VINCA 2 Dichiarazione sostitutiva atto notorietà 2018;
- Mod VINCA 3 Dichiarazione sostitutiva avente titolo;
- Relazione tecnica VINCA LA CROCETTA.

Elenco elaborati integrativi

- Trasmissione osservazioni/controdeduzioni (pubblicazione portale: 31/12/2019)
- Relazione tecnica: Valutazione della compatibilità idrologica-idraulica (pubblicazione portale: 12/02/2020);

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

La particella oggetto d'intervento ricade nel comune di Altamura, in Provincia di Bari, in area ZSC/ZPS IT9120007 "Murgia Alta" di cui ai DM 168 del 21.07.2005 e 157 del 21.07.2005 designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio ed individuata con il Codice Sito Natura 2000 "IT9120007" - denominata Murgia Alta; inoltre l'area rientra all'interno del perimetro del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (approvato con D.G.R. N. 314 del 22/03/2016) ed è catastalmente allibrata al NCT come segue: fg. 14 p.lle 38, 40, 41, 42, fg. 15 p.lle 20 e 46, fg. 22 p.lle 1 e 3 (*Studio di Impatto Ambientale, pg 31*).

Descrizione dell'intervento

Con l'adesione alla Sottomisura 8.1 si intende eseguire un imboschimento di terreni agricoli (14.00,00 Ha) con un totale di 1600 piante/Ha. Si aderisce dunque all'azione 1, recante la realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato. Così facendo si desidera conferire un'identità forestale a suoli che, sebbene caratterizzati da potenzialità pedologiche non eccellenti, sono situati in aree a forte vocazione turistico ricreativa ma soprattutto paesaggistico ambientale. (*Studio di Impatto Ambientale, pg 21*).

In particolare, il progetto prevede le seguenti operazioni:

- Erpicatura del terreno. Superficie interessata: 14.00,00 Ha.
- Apertura di buche in terreno precedentemente lavorato 40x40x40 per 22.400 buche.
- Collocamento a dimora di latifoglie - Quercia spinosa, pino d'Aleppo (in alternativa Cerro) Roverella, Prugnolo e Biancospino, compresa la ricolmatura del terreno. N.22.400 operazioni.
- Fornitura di piantine (n. 22.400 soggetti).
- Apposizione di chiudenda con 5 ordini i filo non spinato finalizzata ad evitare l'ingresso di fauna selvatica erbivora (m.l. 323)
- Irrigazione di soccorso, compreso l'approvvigionamento idrico (20 lt./cad.). n. 22.400 operazioni.

Per quanto riguarda il pino d'Aleppo "Si pensa che possa essere inserita anche il pino d'Aleppo (sebbene non rientrante nell'area di riferimento Murge baresi), perché rappresenta una specie pioniera, in grado di



umentare l'attività pedogenetica; in alternativa si procederà alla messa a dimora di specie caducifoglie come il cerro (Quercuscerris)" (Relazione tecnica analitica 8.1 LACROETTAssa).

Regione Puglia

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Pareri pervenuti

AOO_089/PROT_20705/2020 n. 264423 dell'11/10/2019 dell'ASL Bari recante parere favorevole;

- Prot.: Ingresso - Registro; Protocollo Generale
- nota prot. AOO_145/21/10/2019 n. 8429 con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha richiesto integrazioni documentali;
 - nota prot. AOO_089/22/10/2019 n. 12913 relativa al parere espresso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 22/10/2019;
 - nota prot. n. 5182 dell'08/11/2019 con cui il Parco nazionale dell'Alta Murgia ha reso il proprio parere negativo;
 - nota prot. n.13751 del 27/11/2019 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale recante la richiesta di integrazioni;
 - nota prot. n. 656 del 10/02/2020 con cui il Parco nazionale dell'Alta Murgia ha confermato il parere negativo già reso con nota prot. 5182/2019;
 - nota ARPA Puglia prot. n. 31253 del 20.05.2020.

Parere espresso dal Comitato ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r. 07/2018 nella seduta del 22.10.2019

Nella seduta del 22/10/19, esaminata la documentazione in atti, il Comitato aveva richiesto i seguenti approfondimenti:

- L'intera area considerata nel progetto è stata oggetto di interventi di spietramento e ciò determina che attualmente tali terreni siano caratterizzati da scarsissima fertilità a causa della dotazione estremamente scarsa di sostanza organica e delle caratteristiche stagionali in generale non favorevoli alla realizzazione di simili impianti, anche in riferimento alle caratteristiche microclimatiche del comprensorio delle Murge;
- per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici si rimanda alla nota prot. 8430 del 21/10/2019 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con la quale si richiede la Relazione Paesaggistica;
- dagli elaborati progettuali non risulta essere stato valutato il consumo idrico necessario per la realizzazione dell'impianto;
- inoltre nella documentazione prodotta manca un adeguato studio sulla vegetazione potenziale, che attesti la validità delle specie scelte per la realizzazione dell'impianto;
- l'area era verosimilmente caratterizzata dalla presenza di habitat e/o habitat di specie ai sensi della Direttiva 92/43/CEE come attestato dagli studi del Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- la realizzazione di simili impianti sottrarrebbe habitat a specie di uccelli d'interesse comunitario come ad esempio le specie di Alaudidi.

Controdeduzioni del proponente al parere del Comitato VIA espresso nella seduta del 22.10.2019

Con nota acquisita al prot. AOO_089/02/12/2019 n. 14849, la Ditta proponente ha riposto a quanto riportato nel parere del Comitato regionale per la VIA.

In particolare si riporta che "I terreni oggetto di intervento sono, come sottolineato dal Comitato, quasi esclusivamente derivanti da pregresse attività di spietramento (come è possibile verificare analizzando le ortofotocarte storiche disponibili sul geoportale nazionale all'indirizzo <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/> e come deducibile da titoli autorizzativi allegati al presente documento). All'attualità presentano un franco coltivabile, a seguito delle lavorazioni antropiche che raggiunge i 20 cm, tuttavia, viste la struttura non sempre uniforme dei profili carsici dell'Altopiano delle Murge, si possono individuare anche sacche di terreno con profondità superiori." (...) "Osservando anche le analisi chimiche dei suoli campionati nella zona nell'ambito del medesimo progetto, è possibile affermare che la fertilità di questi suoli può ritenersi non eccelsa ma comunque accettabile. Infatti sono riportati valori di Carbonio organico intorno tra 1.3 e 2% (ACLA2 - profilo 30)." (...) "Inoltre, ritenendo la profondità di suolo coltivabile il fattore potenzialmente limitante all'accrescimento delle piante, pur prevedendo la realizzazione di un impianto con sesto regolare, quest'ultimo sarà adattato il più possibile alle condizioni locali di



2015). Più in generale, l'incremento di habitat forestali garantisce le risorse primarie per la conservazione di diverse specie di interesse comunitario. I boschi e le boscaglie, aree di rifugio per i grandi mammiferi quali il lupo (*Canis lupus*) e l'istrice (*Hystrix cristata*), rappresentano habitat primari per insetti di interesse comunitario strettamente legati ai querceti e particolarmente rari nella Puglia centrale, quali *Cerambyx cerdo*, *Agrocybe praecox* e *Eranniskankeraria*. Anche fra i Chiropteri, le specie più rare e con areale circoscritto, incrementato nell'area del Parco necessitano della presenza di habitat forestali. L'incremento dell'eterogeneità ambientale e la realizzazione di ambienti di transizione risulta inoltre un fattore favorevole per la conservazione di ulteriori specie faunistiche. Fra gli uccelli elencati nella Dir. 2009/407/CEE, succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), tottavilla (*Lullula arborea*) e averla cenerina (*Lanius minor*) sono specie tipicamente associate ad ambienti ecotonali. Analogamente, le popolazioni della maggior parte delle specie di rettili di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE presenti nel Parco sono positivamente influenzate dalla presenza di aree a copertura arborea ed arbustiva densa, e compresenza di ambienti trofici differenti. Fra questi ultimi, la testuggine comune (*Testudo hermanni*) è specie legata agli ambienti di boscaglia e risulta gravemente minacciata (EN) secondo la Lista Rossa nazionale (Rondinini et al. 2013). Più in generale, l'intervento in oggetto consente inoltre di incrementare la biodiversità e migliorare la qualità degli ecosistemi per la fauna, garantendo una maggiore diversità degli habitat, una riduzione dell'uso dei pesticidi e dell'impatto delle lavorazioni agricole."

Nella medesima nota sono state presentate controdeduzioni al parere reso dal Parco nazionale dell'Alta Murgia n. 5182 dell'08/11/2019, confermato con nota prot. n. 656 del 10/02/2020 in quanto non compatibile per le motivazioni ivi riportate.

VALUTAZIONI

Valutazione di incidenza

La realizzazione degli impianti progettati non consente di escludere la possibilità di incidenze significative atteso che la riduzione di superfici a seminativo, considerate quali habitat trofico di sostituzione, determina una riduzione dell'habitat trofico per numerose specie di interesse conservazionistico tra le quali il falco grillaio. A questo si aggiunga che la carta degli habitat del Parco, inoltre, non riporta la presenza di boschi di origine spontanea nell'intorno dell'area di intervento. Ciò avvalorata la considerazione che non vi sia, nelle condizioni ecologiche attuali, la potenzialità per l'affermazione di un popolamento forestale costituito da latifoglie tenuto altresì conto della modesta fertilità della stazione di impianto così come tra l'altro riportato nella stessa documentazione trasmessa. Al contrario, l'intorno dell'area di intervento, laddove non assoggettato alle operazioni di spietramento, è caratterizzato da vaste estensioni di praterie riconducibili all'habitat 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzonera tiliavillosae*)". Inoltre, così come evidenziato nel "Quadro conoscitivo ed interpretativo" del Piano del Parco nazionale dell'Alta Murgia¹, "Gli attuali boschi delle Murge nordoccidentali, tuttavia, non si rinvencono in tutto il territorio ma sono localizzati essenzialmente nella zona pedemurgiana, quindi alle quote più basse e sino a circa 450 m s.l.m., in una fascia immediatamente inferiore a quella occupata dalle praterie steppiche a *Stipa austroitalica*ssp. *austroitalica* (Macchia et al., 2000; Borri, 2002; Terzi & Perrino, 2004) con cui, quindi, attualmente vengono in contatto solo al loro margine superiore. D'altra parte, le potenzialità della zona altomurgiana sono state oggetto di pareri nettamente contrastanti tanto che alcuni Autori (Carano, 1934; Messeri, 1948; Francini Corti, 1966) dubitano dell'esistenza in passato in quest'area di un querceto mentre altri (Bianco, 1962) ritengono che le attuali praterie siano da considerare come "paraclimax o climax biotico ... derivati dalla degradazione dei Querceti per la continua interferenza umana".

Si rappresenta altresì che l'assenza di boschi spontanei in prossimità dell'area di intervento non consente l'individuazione delle specie coerenti con l'area di intervento come previsto dalle vigenti Misure di conservazione con riferimento a tale tipologia di intervento: "Gli interventi di imboscamento, rimboscamento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno devono prevedere l'impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo" non essendo appunto presenti formazioni forestali spontanee che possano essere oggetto di studio dal punto di vista della flora, della vegetazione e del paesaggio vegetale ossia dei tre differenti livelli a cui può essere

¹ AA.VV. Piano per il Parco e del Regolamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia. Quadro conoscitivo ed interpretativo. p. 134



analizzata l'apertura vegetale. A tale riguardo, si sottolinea che nell'elenco delle specie previste per l'impianto è riportata anche la quercia spinosa, che si rinviene per lo più nella parte sud-orientale dell'Alta Murgia, come peraltro riportato nella documentazione agli atti.

Regione Puglia

Sezione Autorizzazioni Ambientali

DCR 08/2008 tra gli indirizzi per la gestione della ZPS Alta Murgia Cod. IT9120007 rientrante tra le tipologie

2019/2020 CAAP/1211 "AREE AGRICOLE AD ALTO VALORE NATURALISTICO E AGRICOLE AD ALTO VALORE NATURALISTICO". Prevede come:

Prot. Ingresso - Registro: Protocollo Generale

Indirizzi per la gestione

- incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;
- ripristino di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;

In merito al valore dei seminativi non irrigui per la conservazione della biodiversità e delle specie d'interesse comunitario presenti nel sito si evidenzia come i seminativi in aree non irrigue sono una delle tipologie di coltivazioni di maggiore valore per gli uccelli rientranti tra le Aree agricole di alto valore per la biodiversità (HNVF). L'interesse verso le aree agricole ad alto valore naturalistico nasce all'inizio degli anni '90 con l'introduzione del concetto di "High Nature Value Farmland" (HNVF) da parte di Baldock et al. (1993) e Beaufoy et al. (1994) e successivi approfondimenti anche da parte di altri ricercatori.

Circa un decennio più tardi il tema delle HNVF è stato affrontato dalla Commissione Europea con il tema degli indicatori agro-ambientali (COM(2000)20) e, ancor più, diventando uno dei temi principali della Conferenza Interministeriale Pan-Europea "L'ambiente per l'Europa" di Kiev nel (UN/ECE, 2003) e della Conferenza Europea sulla Biodiversità del 2004.

Le aree agricole ad alto valore naturalistico sono rappresentate da quelle aree in Europa in cui l'agricoltura è l'uso del suolo prevalente (normalmente il dominante) e dove quell'agricoltura mantiene, o è associata a una grande varietà di specie e habitat o specie di interesse europeo.

Andersen (2003) identifica le seguenti 3 tipologie di territori agricoli ad elevato valore naturalistico:

Tipo 1: Terreno agricolo con una elevata copertura di vegetazione semi-naturale;

Tipo 2: Terreno agricolo dominato da agricoltura a bassa intensità o da un mosaico di territori semi-naturali e coltivati;

Tipo 3: Terreno agricolo sul quale sono presenti specie rare o una elevata proporzione di una popolazione di una specie animale e/o vegetale europea o mondiale.

L'area in questione si ritiene rientri tra nel "Tipo 1: Terreno agricolo con una elevata copertura di vegetazione semi-naturale" stante l'elevata presenza di Pascoli naturali anche habitat prioritario di interesse comunitario. Come emerge dalla pubblicazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA) "Aree Agricole ad alto valore naturale: dall'individuazione alla gestione"² i seminativi non irrigui hanno un elevato valore per la conservazione della biodiversità e rientrano tra le aree da classificare come habitat agricoli seminaturali ad alto valore per la conservazione della biodiversità (HNVF).

In Puglia il valore dei seminativi non irrigui emerge chiaramente nel documento PAF approvato con DGR 23 giugno 2014, n. 1296 *Approvazione del quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 della Puglia relative al periodo 2014-2020*. In tale documento dalla lettura dell'elaborato "G.1.h Misure prioritarie per habitat Natura 2000 degli habitat seminaturali (HNV) e delle specie" tra le attività indicata per il *Il mantenimento degli habitat agricoli seminaturali ad alto valore per la conservazione della biodiversità (HNV) e del paesaggio rurale*, viene indicata tra le misure da porre in essere la *Conservazione soprattutto dei seminativi non irrigui, oliveti, mandorleti non irrigui, policolture.*, ad indicare il valore che i seminativi non irrigui hanno per la conservazione della biodiversità.

In merito al degrado e perturbazione sugli habitat e specie di interesse comunitario si veda anche il parere non favorevole dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia prot. n. 5182 del 08/11/2019 e prot. n. 656 del 19/02/2020.

Valutazione idrogeologica

Si evidenzia ulteriormente che l'area interessata dall'intervento, ricade in zona di protezione speciale idrogeologica di tipo "A", così come individuata dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR

²<http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00004300/4392-manuale-62-2010.pdf>



n°230/2009. Nello specifico, nelle ZPSI - tipo A, dove deve essere assicurata la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei nonché la qualità dei corpi idrici, è vietata:

- a) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, con l'eccezione di quelle necessarie alla ricarica naturale della falda, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
- b) i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
- c) l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;
- d) lo spandimento di fanghi e compost;
- e) la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio carsico;
- f) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
- g) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie;
- h) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;
- i) l'apertura di impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
- j) le captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, scarichi di nuovi depuratori.

In considerazione del carattere vincolante dei divieti di cui sopra, ritenuto che, stante le caratteristiche del terreno (in considerazione anche del ridotto franco di coltivazione e la scarsa fertilità), l'intervento non possa essere eseguito senza apportare sostanziali modifiche al suolo, si ritiene che possa determinare effetti negativi sull'ambiente idrico, in considerazione della particolare valenza strategica di quel comparto di territorio regionale, per l'alimentazione dei corpi idrici sotterranei.

Anche l'utilizzo per le irrigazioni di acque eventualmente provenienti da pozzi appare in contrasto con un uso sostenibile dell'acquifero sotteso.

Valutazione Paesaggistica

Dalla consultazione delle serie VI degli elaborati del PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e come successivamente aggiornato, si rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato:

Struttura idro-geo-morfologica

- *Beni paesaggistici*: l'area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di intervento ricade in un'"Area soggetta a vincolo idrogeologico", disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 43 e dalle direttive di cui all'art. 44 delle NTA del PPTR.

Struttura ecosistemica e ambientale

- *Beni paesaggistici: Parchi e Riserve (art. 142, comma 1, lett. f, del Codice)*: l'area d'intervento è interessata da Beni Paesaggistici della struttura eco sistemica e ambientale ed in particolare da "Parchi e Riserve" parco Nazionale dell'Alta Murgia disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e Prescrizioni per i Parchi e le Riserve di cui all'art. 71 delle NTA del PPTR.
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area d'intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura eco sistemica e ambientale ed in particolare da "area di rispetto dei boschi" disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR e da "sito di rilevanza naturalistica" denominato ZSC e ZPS Murgia Alta IT9120007, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR. Inoltre l'area oggetto di intervento è parzialmente interessata dagli ulteriori contesti paesaggistici delle componenti geomorfologiche "Lame e gravine" disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 51, dalle direttive di cui all'art. 52 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 54 delle NTA del PPTR.

Struttura antropica e storico - culturale

- *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e storico - culturale;



- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area oggetto di intervento non è interessata da ulteriori contesti della struttura antropica e storico - culturale.

Regione Puglia
 Dipartimento di Agraria
 Sezione Autorizzazioni Ambientali
 COLOSERRA
 20/02/2020
 V. P. 006/2019
 Prot.: Ingresso - Registro: Protocollo Generale

La scheda d'Ambito dell' "Obiettivi di Qualità paesaggistica e Territoriale d'Ambito" per le componenti ecosistemiche-ambientali della scheda d'Ambito dell' "Alta Murgia" prevede, tra gli altri, il seguente obiettivo di Qualità paesaggistica e Territoriale:
 Elevare il gradiente ecologico degli agro ecosistemi.

Nello specifico il PPTR prevede che gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tener conto, tra le altre, delle seguenti direttive:

- Individuare e tutelare gli ecosistemi delle pseudo steppe dell'altopiano;
- Promuovere l'attività agro-silvo-pastorale tradizionale come presidio ambientale del sistema dei pascoli e dei tratturi;
- Prevedere misure atte a impedire le opere di spietramento/frantumazione e il recupero dei pascoli, anche attraverso la riconnessione della frammentazione dei pascoli conseguente allo spietramento.

Inoltre, in ordine agli "Obiettivi di Qualità paesaggistica e Territoriale d'Ambito" per le componenti visivo - percettive la scheda d'Ambito dell' "Alta Murgia" prevede, tra gli altri, il seguente obiettivo di Qualità paesaggistica e Territoriale:

- salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.

Nello specifico il PPTR prevede che gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tener conto, tra le altre, delle seguenti direttive:

- impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.

Si rileva, pertanto, un contrasto evidente con tali disposizioni del PPTR.

Anche il Piano del parco Nazionale dell'Alta Murgia approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 314, nelle sue Norme Tecniche di Attuazione (NTA) coglie e valorizza le specificità paesaggistiche dell'altopiano murgiano nel quale è inserito il presente progetto. Nelle NTA all' **ART. 18 – COMPONENTE PAESAGGISTICA, ARCHITETTONICA ED ARCHEOLOGICA**. il territorio viene suddiviso in quattro unità di paesaggio, secondo le denominazioni ed i caratteri strutturali, così come individuati nella TAV. 24, tra queste quattro unità di paesaggio viene individuato sulle base di specificità paesaggistiche il *b) Altopiano della Murgia Alta, grandi spazi aperti, ove la matrice ambientale prevalente è costituita da pascoli rocciosi e seminativi, dalla morfologia leggermente ondulata, in cui è possibile individuare sfumature paesaggistiche caratterizzate da elementi ambientali antropici spesso di estensione minore quali boschi, sistemi rupicoli, pascoli arborati, stagni naturali ed artificiali;*

Al co. 2 dello stesso art. 18 per ciascuna unità il Piano individua obiettivi di qualità, che individua e traduce in indirizzi paesaggistici per l'area dell'altopiano in :

f) Altopiano della Murgia Alta, la protezione degli ambienti carsici; la promozione di forme di allevamento, pascolo, e agricoltura non intensive, ecologicamente sostenibili e polifunzionali, privilegiando le colture estensive, in asciutto; l'utilizzo di colture tradizionali autoctone e tipiche del paesaggio murgiano (cerealcoltura, foraggiere avvicendate, prati e pascoli); il recupero dei sistemi insediativi rurali, finalizzato anche ad una reinterpretazione funzionale secondo quanto indicato dal Piano; il mantenimento delle strutture tipiche della natura carsica e della leggibilità delle modalità insediative della tradizione storica locale;

Il progetto proposto è palesemente contrastante con tali obiettivi di qualità e indirizzi.

A tal proposito si rileva che con le note prot. n. 5182 del 08/11/2019 e prot. n. 656 del 19/02/2020 l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha espresso parere non favorevole.



Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per Regione Puglia, in riferimento ai progetti ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che l'impatto ambientale attribuibile al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi, poichè con riferimento:

- all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, atteso che nella proposta progettuale non è data evidenza dell'effettiva capacità dell'impianto artificiale di affermarsi su suoli estremamente poveri, in quanto provenienti da attività di trasformazione degli ambienti a pascolo roccioso preesistenti, e con franco di coltivazione estremamente limitato;
- non è stata fornita alcuna evidenza della capacità di attecchimento dell'imboschimento proposto nel contesto territoriale in cui lo stesso si inserisce, attesa l'assenza nell'intorno di boschi naturali di latifoglie da prendere come riferimento per poter valutare l'idoneità delle specie scelte da utilizzarsi e delle biocenosi da realizzare. Gli unici imboschimenti artificiali di riferimento prossimi sono realizzati con specie pioniere in particolare conifere;
- la realizzazione dell'intervento entra in contrasto con le norme e gli indirizzi di recupero ambientale e paesaggistico dell'area, con riferimento al PPTR e al Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- si rileva un impatto negativo sulle componenti della biodiversità con riferimento soprattutto alle specie e agli habitat degli agroecosistemi e dei pascoli d'interesse comunitario e non solo, come rappresentato nel precedente paragrafo "Valutazione di incidenza", cui si rimanda;
- attese le lavorazioni previste, in considerazione del limitato franco coltivabile esistente, dichiarato pari a 20 cm, l'intervento contrasta con il Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 230/2009;
- la realizzazione dell'intervento induce incidenza sugli "habitat di specie" presenti.



**REGIONE
PUGLIA**

I componenti del Comitato Reg.le VIA.

| n. | Ambito di competenza | CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso | FIRMA DIGITALE |
|----|--|---|--------------------|
| 1 | Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali ADO_089/PROT 20/05/2020 - 00006204 Prot.: Ingresso in Regione per protocollo territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Dott. Antonio Sigismondi | <input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE | Vedi dichiarazione |
| 2 | Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici Ing. Michela Inversi | <input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE | Vedi dichiarazione |
| 3 | Difesa del suolo Ing. Monica Gai | <input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE | Vedi dichiarazione |
| 4 | Tutela delle risorse idriche Ing. Valeria Quartulli | <input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE | Vedi dichiarazione |
| 5 | Lavori pubblici ed opere pubbliche Ing. Leonardo de Benedettis | <input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE | Vedi dichiarazione |
| 6 | Urbanistica Arch. Monica Camisa | <input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE | Vedi dichiarazione |
| 7 | Infrastrutture per la mobilità Dott. Vitantonio Renna | <input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE | Vedi dichiarazione |
| 8 | Rifiuti e bonifiche Dott.ssa Giovanna Addati | <input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE | Vedi dichiarazione |
| | ASSET Dott.ssa Daniela Di Carne | <input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE | Vedi dichiarazione |



**REGIONE
PUGLIA**

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali ADO_089/PROT 20/05/2020 Prot.: Ingresso - Registro: Protocollo Generale | Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia | <input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE | |
| | Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA Ing. Claudio Lofrumento | <input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE | Vedi dichiarazione |
| | Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale | <input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE | |
| | Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente | <input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE | |
| | Esperto in scienze agrarie Dott. Ruggiero Piazzolla | <input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE | Vedi dichiarazione |



SEMERARI
 PIERFRANCESCO
 14.07.2020
 09:56:48 UTC